

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

GIUGNO 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Avvocati	1
Consumatori	1
Danno alla Persona	3
Fatti Illeciti	3
Immigrazione e Stranieri.....	4
Proprietà	4
Pubblica Amministrazione	6
Varie	7

AVVOCATI

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 24 SETTEMBRE 2010, CHE, A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2011, INTRODUCE E DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO ED IL MANTENIMENTO IN CAPO AGLI AVVOCATI DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA – CARENZA DI ATTRIBUZIONE IN CAPO AL CNF – NULLITÀ DEL REGOLAMENTO – SUSSISTE

Tar Lazio, sez. I, sentenza 9 giugno 2011 n. 5151 (Pres. Giovannini, rel. Bottiglieri)

Accertata la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli avvocati del titolo di avvocato specialista, lo stesso deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 21- septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, categoria di invalidità dell'atto amministrativo per la quale l'art. 31, comma 4 del codice della giustizia amministrativa facoltizza il Collegio al rilievo d'ufficio.

CONSUMATORI

DIFETTO DI CONFORMITA'- OBBLIGO, PER IL VENDITORE, DI FARSI CARICO DELLA RIMOZIONE DEL BENE NON CONFORME E DELL'INSTALLAZIONE DEL BENE SOSTITUTIVO

Corte Giust. CE, Sez. I, sentenza 16 giugno 2011, cause riunite C 65/e C 87/09 (Pres. Tizzano)

L'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

DIFETTO DI CONFORMITÀ - FACOLTÀ, PER IL VENDITORE, DI RIFIUTARE DI FARSI CARICO DI SPESE SPROPORZIONATE PER LA RIMOZIONE DEL BENE DIFETTOSO E PER L'INSTALLAZIONE DEL BENE SOSTITUTIVO

Corte Giust. CE, Sez. I, sentenza 16 giugno 2011, cause riunite C 65/e C 87/09 (Pres. Tizzano)

L'art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell'obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell'entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione

del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

CONTROVERSIA TRA AVVOCATO E CLIENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO – COMPETENZA TERRITORIALE – APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE – SUSSISTE - RAPPORTO TRA IL FORO SPECIALE ALTERNATIVO DI CUI ALL'ART. 637, C. 3, C.P.C. IN FAVORE DEGLI AVVOCATI (E DEI NOTAI), ED IL FORO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE DI CUI ATTUALMENTE ALL'ART. 33, C. 2 LETT. N) DEL D.LGS. 6.9.2005 N. 206 – PREVALENZA DEL SECONDO

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 9 giugno 2011 n. 12685 (Pres. Preden, rel. Segreto)

In merito al rapporto tra il foro speciale alternativo di cui all'art. 637, c. 3, c.p.c. in favore degli avvocati (e dei notai), ed il foro esclusivo del consumatore di cui attualmente all'art. 33, c. 2 lett. n) del d.lgs. 6.9.2005 n. 206, il secondo è prevalente là dove il cliente dell'Avvocato sia, per l'appunto, un consumatore. Il d.lgs. 206/2005 ha, dunque, ridotto l'area di applicabilità dell'art. 637, comma III, c.p.c. circoscrivendola ai casi in cui il cliente non sia un consumatore. La norma in tema di foro del consumatore, infatti, individua una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, pur configurata da altra norma (così SU 14669/2003 cit.) e l'avvocato che conclude un contratto d'opera professionale intellettuale è da ritenersi un professionista, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005. Quanto ai casi in cui il cliente sia "consumatore", secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente (Cass. S.U. n. 7444 del 20/03/2008) deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c. e segg., ed attualmente D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg., la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale,

ricomprensivoli in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa (cfr. anche Cass. 23/02/2007, n. 4208). Ne consegue che anche la persona fisica che abbia richiesto all'avvocato la sua prestazione professionale per una questione non estranea alla sua attività imprenditoriale o professionale, sia pure occasionale, non ha la qualità di consumatore e quindi non può beneficiare del foro di cui all'art. 33, c. 2 lett. u) d.lgs. n. 205/2006, mentre rimane soggetto al foro alternativo di cui all'art. 637, c. 3 c.p.c.

DANNO ALLA PERSONA

DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE – UTILIZZO DELLE TABELLE – EQUITÀ – ESIGENZA DI UNIFORMITÀ SUL TERRITORIO – USO DELLE TABELLE DI MILANO, MAGGIORMENTE DIFFUSE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)

Poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE – LESIONI CD. MICROPERMANENTI – CRITERIO DI LIQUIDAZIONE – UTILIZZO DELLA TABELLA SENZA CALCOLARE, FUORI DALLA SOGLIA, IL DANNO MORALE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)

Quanto ai postumi di lieve entità derivati da lesioni verificatesi per sinistri stradali, l'art. 139 Cod. Ass. private va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del

2008. Ora, l'art. 139, comma 2 cod. assic., ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008 nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto". Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttiva (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.

DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE – LESIONI CD. MICROPERMANENTI – LESIONI NON DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE – INAPPLICABILITÀ ANALOGICA DELL'ART. 139 COD. ASS. - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)

Se i postumi di lieve entità non sono derivati da lesioni verificatesi per sinistri stradali, l'art. 139 Cod. Ass. non è applicabile.

FATTI ILLECITI

CONCORSO DI COLPA – ART. 2054 C.C. - ONERI PROBATORI – SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE NON POSSIBILE - CONSEGUENZE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci)

Il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

TESTO UNICO DELL'IMMIGRAZIONE: D.LGS. 286/1998 – CONTRASTO CON LA DIRETTIVA 2008/115 – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 28 APRILE 2011 – EFFETTI

Cass. Pen., sez. I, sentenza 11 maggio 2011 n. 18586 (Pres. Giordano, rel. Vecchio)

Con la sua sentenza del 28 aprile 2011, la Corte della Unione ha stabilito: "gli articoli 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". E, conseguentemente, ha affermato, che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

TESTO UNICO DLGS 286/1998 - CONTRASTO CON LA DIRETTIVA 2008/115 – SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 28 APRILE 2011 – EFFETTI

Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 10 maggio 2011 n. 8 (Pres. De Lise, rel. Branca)

In conformità all'orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), anche la recentissima sentenza comunitaria della CGUE del 28 aprile 2011 afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell'Unione, negando l'applicazione, nella specie, dell'art. 14, comma 5-ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione. L'effetto di tale diretta applicazione- ha puntualizzato la Corte - non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario." (Corte Cost. n. 168 del 1991).

PROPRIETÀ

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO – CRITERI ELABORATI DALLA CEDU – VIOLAZIONE – VIOLAZIONE ART. 117 COST.

Corte Cost., sentenza 10 giugno 2011 n. 181 (Pres. Maddalena, est. Criscuolo)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come sostituiti dall'art. 14 della legge 28

gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli). Di conseguenza, va anche dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ –
QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO – CRITERI
ELABORATI DALLA CEDU**

*Corte Cost., sentenza 10 giugno 2011 n. 181
(Pres. Maddalena, est. Criscuolo)*

- a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75);
- b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93);
- c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, la Corte riconosce che lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94);
- d) la Corte, comunque, non può rinunciare al suo potere di riesame e deve determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94);
- e) come la Corte ha già dichiarato, il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata

giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95);

f) in caso di "espropriazione isolata", pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96);

g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97). I principi, stabiliti dalla Corte di Strasburgo con la menzionata decisione, hanno poi trovato conferma nella giurisprudenza successiva di detta Corte, che ad essa si è richiamata (tra le più recenti: sentenza del 19 gennaio 2010, in causa Zuccalà contro Italia; sentenza dell'8 dicembre 2009, in causa Vacca contro Italia; sentenza della Grande Camera del 1° aprile 2008, in causa Gigli Costruzioni s.r.l. contro Italia).

**COMPETENZA PER VALORE – DELIBERA CONDOMINIALE –
DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI**

*Cass. Civ., ord. 20 giugno 2011 n. 13552
(Pres. Settimg, rel. Bucciante)*

Ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via

incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RISARCIMENTO DEL DANNO DA ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ILLGITTIMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRELIMINARE IMPUGNATIVA DELL'ATTO LESIVO – PREGIUDIZIALITÀ AMMINISTRATIVA – NON SUSSISTE – INCIDENZA DELLA MANCATA IMPUGNAZIONE – ART. 1227 C.C. - SUSSISTE - ART. 30 COMMA III COD. PROC. AMM.

Tar Lazio, sez. II, sentenza 3 maggio 2011 n. 3766 (Pres. Tosti, est. Mezzacapo)

In presenza di azione volta esclusivamente all'accertamento del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'azione asseritamente illegittima dell'amministrazione, senza dunque che sia stato tempestivamente chiesto anche l'annullamento dell'atto produttivo di danno, trova applicazione l'art. 30 del codice del processo amministrativo che ha previsto che l'azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta in via autonoma (comma 1) entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3, primo periodo). Questo reticolo di norme consacra, in termini netti, la reciproca autonomia processuale tra i diversi sistemi di tutela, con l'affrancazione del modello risarcitorio dalla logica della necessaria "ancillarità" e "sussidiarietà" rispetto al paradigma caducatorio). Deve però essere osservato che il codice, pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell'omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso (v. art. 30, comma III, Cod. Proc. Amministrativo, come interpretato dall'Adunanza Plenaria n. 3 del 2011).

RISARCIMENTO DEL DANNO DA ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ILLGITTIMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PREGIUDIZIALITÀ AMMINISTRATIVA – NON SUSSISTE – INCIDENZA DELLA MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO – ART. 1227 C.C. - RILEVANZA - ART. 30 COMMA III COD. PROC. AMM. - OMESSE ATTIVITÀ PROCESUALI RILEVANTI NELL'ORBITA DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ – INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELL'ART. 1227 C.C.

Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 23 marzo 2011 n. 3 (Pres. De Lise, est. Caringella)

L'obbligo di cooperazione di cui al comma 2 dell'art. 1227 ha fondamento proprio nel canone di buona fede ex art. 1175 c.c. e, quindi, nel principio costituzionale di solidarietà” per cui “si deve concludere che anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire in astratto comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno”. Di qui la preferenza espressa, rispetto al tradizionale indirizzo che esclude, per definizione, la sindacabilità delle condotte processuali ai sensi del capoverso dell'art. 1227 c.c., per “un più duttile criterio interpretativo che, in coerenza con le clausole generali in materia di correttezza, buona fede e solidarietà di cui la norma in esame è espressione, consenta la valutazione della condotta complessiva, anche processuale, del creditore, con riguardo alle specificità del caso concreto”, con la conseguenza che “applicando detto criterio interpretativo, si deve allora ritenere che la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo possa essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell'ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno”. Certo va esclusa ogni violazione del canone della buona fede “laddove la decisione di non fare leva sullo strumento impugnatorio sia frutto di un'opzione discrezionale ragionevole e non sindacabile in quanto l'interesse all'annullamento oggettivamente non esista,

sia venuto meno e, in generale, non sia adeguatamente suscettibile di soddisfazione.

VARIE

AUTO ABBANDONATA IN STRADA – COSTI PER LA RIMOZIONE – A CARICO DELLA SOCIETÀ PROPRIETARIA DELLA STRADA – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 8 giugno 2011 n. 12529 (Pres. Schettino, rel. Proto)

Nella previsione dell'art. 14 CdS rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che le ingombrano e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi, con i relativi oneri economici; tale conclusione, d'altra parte, oltre che sulla norma di legge trova un suo fondamento anche nel senso comune, posto che non si vede per quale ragione l'ente che sfrutta a fini economici l'autostrada dovrebbe disinteressarsi del fatto che sulla stessa si accumulino veicoli abbandonati o altri rifiuti di vario genere.